Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 2 febbraio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

1968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1967, n. **1376**.

Assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il quinquennio 1967-1971 allo scopo di provvedere alle esigenze derivanti dai programmi di collaborazione con la Repubblica somala il Ministero degli affari esteri è autorizzato, entro i limiti di spesa di cui al successivo articolo 4:

a) ad inviare in Somalia personale tecnico di particolare competenza appartenente alle seguenti categorie:

1) personale di ruolo del Ministero degli affari esteri ovvero altro personale civile di ruolo dello Stato collocato in posizione di comando presso il Ministero degli affari esteri;

2) d'intesa con i Ministeri interessati, personale militare in servizio permanente o continuativo e delle categorie in congedo richiamato o trattenuto;

3) personale assunto a tal fine con contratto di diritto privato a tempo determinato;

b) a provvedere in Italia a corsi di specializzazione ed addestramento tecnico-professionale per studenti, tecnici ed altro personale somalo, concedendo borse di studio;

c) a concedere contributi alle istituzioni scolastiche ed educative somale o di interesse somalo;

d) a contribuire — se necessario — al pareggio del bilancio dello Stato somalo, indirettamente, mediante la fornitura a quel Governo di materiale ed attrezzature di produzione italiana o di servizi da parte di imprese italiane, ed eventualmente, mediante la concessione di erogazioni dirette al bilancio di detto Stato;

e) a concedere contributi a favore di cittadini italiani, di enti, società o imprese italiane o a prevalente partecipazione italiana per l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori nonchè per l'acquisto di installazioni e materiali destinati ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della spesa ritenuta ammissibile e secondo criteri generali stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 2.

Qualora il Governo somalo ne faccia richiesta i Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze sono autorizzati, entro i limiti di spese di cui al successivo articolo 4:

a) a provvedere all'addestramento in Italia di cittadini somali mediante la frequenza di corsi di formazione, di specializzazione o di perfezionamento professionale presso le accademie o scuole delle forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dei Servizi di protezione civile ed antincendi e della Guardia di finanza.

L'assistenza comprende oltre alle spese di viaggio, di frequenza e di mantenimento — inclusa anche l'assegnazione di effetti di vestiario e di equipaggiamento — la concessione ai frequentatori dei vari corsi di un contributo individuale in denaro in misura non superiore a lire 36.000 mensili;

b) ad inviare in Somalia personale esperto delle amministrazioni suddette con compiti di organizzazione, di istruzione e di consulenza tecnica;

c) a cedere gratuitamente al Governo somalo, anche previ appositi acquisti, materiali di produzione italiana, oppure a reintegrare alle forze armate, all'Amministrazione di pubblica sicurezza, ai Servizi di protezione civile ed antincendi, nonchè alla Guardia di finanza i materiali in loro dotazione ceduti ai Corpi armati somali, ammettendosi il reintegro anche con materiali analoghi;

d) a provvedere alle spese occorrenti per la spedizione dei materiali di cui alla precedente lettera *c*) comprensiva degli imballaggi speciali, dei trasporti, del nolo e della relativa assicurazione.

Art. 3.

Il personale utilizzato a norma dell'articolo 1, lettera *a*), non potrà superare il contingente massimo di 200 unità.

Al personale di cui all'articolo 1, lettera *a*), è corrisposto il trattamento già previsto dalla legge 29 dicembre 1961, n. 1528.

Art. 4.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge saranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri le seguenti somme:

Ministero degli affari esteri:
milioni 2.300 per il 1967;
milioni 2.710 per il 1968;
milioni 2.610 per il 1969;
milioni 2.540 per il 1970;
milioni 2.440 per il 1971.

Ministero dell'interno:
milioni 100 per il 1967;
milioni 100 per il 1968;
milioni 100 per il 1969;
milioni 90 per il 1970;
milioni 90 per il 1971.

Ministero della difesa:
milioni 190 per il 1967;
milioni 180 per il 1968;
milioni 180 per il 1969;
milioni 170 per il 1970;
milioni 170 per il 1971.

Ministero delle finanze:
milioni 30 per il 1967;
milioni 30 per il 1968;
milioni 30 per il 1969;
milioni 20 per il 1970;
milioni 20 per il 1971.

Art. 5.

Sono altresì autorizzate le spese di lire 1.700 milioni e di lire 700 milioni rispettivamente per la concessione alla Repubblica somala di un contributo per il pareggio del bilancio per l'anno 1966 e per la partecipazione

ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia per lo stesso anno 1966, da attuarsi con le modalità di cui al precedente articolo 1, lettere *d*) e *e*).

Art. 6.

Agli oneri di lire 2.620.000.000 e lire 2.400.000.000 di cui, rispettivamente, ai precedenti articoli 4 e 5 per l'anno finanziario 1967 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

All'onere di lire 3.020.000.000 relativo all'anno finanziario 1968 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo corrispondente a quello n. 3523 sopraindicato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Alle spese occorrenti per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 1, lettera *b*) sarà provveduto a carico degli stanziamenti del bilancio del Ministero degli affari esteri relativi ai premi, sussidi e borse di studio da concedersi a cittadini stranieri.

Art. 8.

Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione.

Art. 9.

Il Ministro per gli affari esteri presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del suo Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1967, salvo per quanto riguarda la materia regolata dalla legge 29 dicembre 1961, n. 1528, che rimane in vigore fino al 31 dicembre 1967 secondo quanto disposto dalla legge 9 agosto 1967, numero 735.

Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, si provvede sulla base delle norme di attuazione delle leggi 9 marzo 1961, n. 157, e 29 dicembre 1961, n. 1528, in quanto applicabili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO — TREMELLONI — GUI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. **1377.**

Istituzione di un posto di assistente ordinario di ruolo convenzionato presso la cattedra di « Architettura e composizione architettonica » della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Torino il 12 luglio 1967, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Architettura e composizione architettonica » presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

Art. 3.

I contributi annui a carico del comune di Torino, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

Il Politecnico di Torino si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 5. — GRECO

Repertorio n. 136

POLITECNICO DI TORINO

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Architettura e composizione architettonica » presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasette, addì 12 (dodici) del mese di luglio, in una sala del palazzo comunale di Torino, innanzi a me dott. Eugenio Dall'Armi, nato a Venezia il 26 gennaio 1908, direttore amministrativo del Politecnico di Torino, delegato con decreto rettorale in data 11 dicembre 1959 a redigere gli atti e i contratti per conto del Politecnico medesimo, in virtù ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti infranominate di comune accordo e con il mio consenso rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Antonio Capetti, nato a Fermo (Ascoli Piceno) il 15 maggio 1895, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante del Politecnico di Torino, autorizzato alla stipulazione del presente atto, come da deliberazione del consiglio di amministrazione del Politecnico stesso in data 13 marzo 1967 (allegato *A*);

prof. Giuseppe Grosso, nato a Torino il 24 luglio 1906, nella sua qualità di sindaco e legale rappresentante del comune di Torino, autorizzato alla stipulazione del presente atto, come da deliberazioni del consiglio comunale di Torino in date 5 dicembre 1966 e 6 marzo 1967 (allegati *B* e *C*);

Premesso:

a) che il consiglio comunale di Torino, al fine di assicurare, con carattere di continuità, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica dell'istituto di architettura tecnica del Politecnico di Torino, con particolare riguardo al campo che ha già realizzato nell'ultimo quinquennio un interessante ed originale studio intitolato « Forma urbana ed architettura nella Torino barocca », cui seguiranno, sempre su Torino, altre importanti ricerche, in considerazione dell'interesse che riveste per la città la continuità e l'incremento delle documentazioni sul centro storico cittadino, ha deliberato di far luogo presso il Politecnico alla istituzione di un posto di assistente convenzionato da assegnare alla cattedra di architettura e composizione architettonica, assumendone il finanziamento (allegati *B* e *C*);

b) che il consiglio della facoltà di ingegneria (allegato *D*), il senato accademico (allegato *E*) e il consiglio di amministrazione (allegato *A*) del Politecnico di Torino hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di architettura e composizione architettonica e di autorizzare il rettore del Politecnico alla stipulazione della presente convenzione.

Tutto ciò premesso

i suddetti signori, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Il comune di Torino affinchè alla cattedra di architettura e composizione architettonica della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, venga assegnato un assistente ordinario si impegna a versare al Politecnico medesimo i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati al Politecnico di Torino in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il comune di Torino si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, il comune di Torino si impegna altresì di adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Art. 4.

Il Politecnico di Torino per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuto a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di architettura e composizione architettonica.

Il Politecnico di Torino verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse del Politecnico di Torino, è esente da tassa di registro, a' termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa diventerà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto io ufficiale rogante ricevo questo atto, scritto da persona di mia fiducia e da me letto alle parti contraenti, le quali, a mia interpellanza lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e a quella degli enti che rispettivamente rappresentano e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante.

L'atto consta di due fogli su sette pagine intere e parte dell'ottava.

Prof. Giuseppe GROSSO - Prof. Antonio CAPETTI

Dott. Eugenio DALL'ARMI, *ufficiale rogante*

Registrato a Torino, addì 19 luglio 1967, n. 1362, vol. 40 Atti pubblici amministrativi. Esatte lire: *gratis*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1967, n. **1378.**

Estinzione dell'opera pia « S. Antonio Abate », con sede in Piobbico (Pesaro e Urbino).

N. 1378. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « S. Antonio Abate », con sede in Piobbico (Pesaro e Urbino), viene estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 8. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1967, n. **1379.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della Congregazione delle suore di S. Maria Maddalena (Istituto del Buon Pastore), in Cremona, e sua incorporazione nella « Congregazione delle suore del Buon Pastore », in Piacenza.

N. 1379. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piacenza in data 25 marzo 1966, relativo all'incorporazione, con effetto estintivo, della « Congregazione delle suore di S. Maria Maddalena (Istituto del Buon Pastore) », in Cremona, nella « Congregazione delle suore del Buon Pastore », in Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 13. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1967, n. **1380.**

Erezione in ente morale della fondazione « Fratelli Guido e Luigi Fornaca di Sessant », con sede in Torino.

N. 1380. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Fratelli Guido e Luigi Fornaca di Sessant », con sede in Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato con modificazioni lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 2. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1967, n. **1381.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Istituto salesiano Don Bosco », con sede in Brescia.

N. 1381. Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Istituto salesiano Don Bosco », con sede in Brescia. L'istituto anzidetto viene, inoltre, autorizzato ad accettare la donazione, disposta dalla società azionaria immobiliare « Atesina », con sede in Verona, consistente in un complesso immobiliare sito in comune di Nave (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 9. — GRECO

LEGGE 4 gennaio 1968, n. **19.**

Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

CONTRIBUTI PER LAVORI NAVALI

Art. 1.

(Contributo per nuove costruzioni navali)

Per la costruzione, allestimento e arredamento di navi mercantili a scafo metallico possono essere corrisposti, per il quinquennio 1967-1971, ai cantieri navali costruttori contributi decrescenti riferiti al costo di produzione.

Il contributo, per ciascuna costruzione, non può essere inferiore, in nessun caso, al 10 per cento del costo suddetto.

Per l'attuazione di quanto disposto dai commi precedenti il contributo relativo alla nave completa è calcolato in base alle percentuali indicate nella tabella n. 1 ed è comprensivo della quota relativa all'apparato motore di cui alla tabella n. 3, allegata alla presente legge.

Per il calcolo del contributo si applica la percentuale corrispondente all'anno di inizio dei lavori, dichiarato dal cantiere.

L'ammontare del contributo indicato nel provvedimento di concessione non può essere modificato per successive richieste di variazione degli elementi forniti dal cantiere in base ai quali il contributo stesso è calcolato.

Art. 2.

(Massimali di costi per alcuni tipi di classi di navi)

Tenuto conto della finalità di stimolare i cantieri a realizzare le misure necessarie per ridurre i propri costi, per i tipi e classi di navi indicati nelle tabelle n. 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* allegate alla presente legge il contributo di cui all'articolo 1 non potrà essere commisurato a costi di costruzione maggiori di quelli risultanti dall'applicazione delle tabelle stesse.

Le tabelle di cui al precedente comma potranno essere modificate o integrate in modo da adeguarle alle variazioni dei costi. Le modificazioni e integrazioni delle tabelle sono adottate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

(Riduzione del contributo per prodotti esteri importati in franchigia doganale o usati)

Qualora nella costruzione siano impiegati prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale o usati, il contributo di cui all'articolo 1 è ridotto di un importo pari al 10 per cento del loro valore.

Tale detrazione è ridotta dell'1 per cento del valore stesso per ciascun anno a decorrere dal 1° gennaio 1968.

Qualora i prodotti di cui al primo comma siano incorporati in apparati motori di propulsione e siano complessivamente di peso superiore al 40 per cento del peso dell'apparato motore stesso, il contributo è ridotto dell'importo risultante dall'applicazione della tabella n. 3.

Non si fa luogo a riduzione qualora i prodotti finiti esteri siano stati nazionalizzati con il pagamento di tutti i diritti doganali, della imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1960, n. 762, e successive modificazioni e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni.

In ogni caso il contributo è ridotto dell'importo risultante dall'applicazione della tabella n. 3 qualora nella costruzione sia impiegato un apparato motore di propulsione avente potenza normale non superiore a 250 cavalli asse o un apparato motore di propulsione di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse avente un numero di giri superiore a 500 al minuto primo.

Art. 4.

(Domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni navali)

Le domande di concessione del contributo di cui al l'articolo 1 devono essere presentate al Ministero della marina mercantile.

Nelle domande suddette i cantieri devono indicare le caratteristiche della nave, il costo presuntivo e la data prevista di inizio dei lavori di costruzione.

Nelle domande i cantieri devono altresì dichiarare se la costruzione venga eseguita per conto proprio o di diverso soggetto, indicando in quest'ultimo caso il nominativo corrispondente.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Ministero della marina mercantile comunicherà al cantiere se sussistano i requisiti per la concessione del contributo, subordinando, in ogni caso, la emissione del provvedimento di concessione alla disponibilità degli stanziamenti previsti dalla presente legge.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile.

All'inizio di ogni anno, il Ministro per la marina mercantile, può stabilire con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, criteri preferenziali per l'ammissione delle nuove domande al contributo di cui all'articolo 1.

Art. 5.

(Inizio e ultimazione dei lavori)

I lavori di costruzione delle navi dichiarati in proprio dai cantieri debbono essere perentoriamente iniziati entro 4 mesi dalla data di presentazione delle domande.

Nel caso invece di navi da costruirsi per conto altrui i lavori di costruzione devono essere iniziati non oltre i seguenti termini a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta dal cantiere la comunicazione prevista dal quarto comma dell'articolo precedente:

a) entro sei mesi se la nave sia di stazza lorda non superiore a 20 mila tonnellate;

b) entro 7 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 20 mila e non superiore a 50 mila tonnellate;

c) entro 9 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 50 mila tonnellate.

Le costruzioni devono essere ultimate nei seguenti termini decorrenti dalla data di inizio dei lavori:

a) entro 28 mesi se la nave sia di stazza lorda non superiore a 20 mila tonnellate;

b) entro 32 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 20 mila e non superiore a 50 mila tonnellate;

c) entro 40 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 50 mila tonnellate.

I termini suindicati, sia per l'inizio che per l'ultimazione delle costruzioni, possono essere prorogati dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che la inosservanza è dovuta a causa non imputabile al cantiere.

Il cantiere che non abbia osservato i termini di inizio e quelli di ultimazione dei lavori decade dal contributo.

Art. 6.

(Contratto di commessa)

Qualora il cantiere abbia dichiarato che la costruzione viene eseguita su commessa dovrà presentare al Ministero della marina mercantile, entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al quarto comma del precedente articolo 4, copia autentica del contratto debitamente registrato, dal quale risulti la commessa della nave.

In caso di mancata presentazione del contratto il cantiere decade dal contributo.

Art. 7.

(Classificazione delle navi)

Le navi di nuova costruzione per conto di nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella più alta classe del Registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.

Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate e di velocità non inferiore a 12 nodi devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche.

Le prove suddette non devono essere eseguite per le navi costruite su prototipi di carena già sottoposti alle prove stesse.

L'inosservanza delle disposizioni dei primi due commi determina la decadenza dal contributo.

Art. 8.

(Liquidazione dei contributi per nuove costruzioni navali)

Sul contributo previsto dall'articolo 1 possono essere corrisposti tre anticipi pari ciascuno al 25 per cento dell'ammontare indicato nel provvedimento di concessione e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento totale della costruzione rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

A lavori ultimati il Ministro per la marina mercantile determina per ciascuna costruzione il costo da ritenere ammissibile e procede alla liquidazione del contributo spettante applicando la percentuale indicata nella tabella n. 1 corrispondente all'anno nel quale i lavori sono stati effettivamente iniziati. A tale scopo il Mini-

stero della marina mercantile controlla i dati e gli elementi costitutivi del costo forniti dal cantiere e può anche procedere attraverso accertamenti diretti.

Qualora il contributo, risultante dalla suddetta determinazione, sia inferiore ai nove decimi di quello indicato nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 1, l'importo complessivo del contributo medesimo è liquidato in misura pari alla differenza tra il doppio dell'ammontare colcolato a lavori ultimati e i nove decimi di quello stabilito nel provvedimento di concessione.

Art. 9.

(Contributo per trasformazioni di navi mercantili a scafo metallico)

Per la trasformazione di navi mercantili a scafo metallico può essere concesso all'assuntore dei lavori un contributo nei limiti e con i criteri indicati negli articoli 1 e 3 riferito al costo complessivo della trasformazione.

Per trasformazione si intende cambiamento del tipo della nave, o del tipo dell'apparato motore, taglio e variazione della lunghezza dello scafo e ogni altro lavoro che comporti un radicale mutamento delle caratteristiche principali della nave.

Il contributo di cui al primo comma non è cumulabile con quelli previsti dagli articoli 10 e 11, ed è liquidato, a lavori ultimati, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 8.

Per la concessione del contributo l'assuntore della trasformazione deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile indicando le caratteristiche della nave, la descrizione e il costo complessivo dei lavori.

Art. 10.

(Installazione di nuovi apparati motori di propulsione)

Fuori dal caso previsto dall'articolo 9 per l'installazione di nuovi apparati motori di propulsione su navi mercantili in esercizio e su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro può essere concesso un contributo integrativo nella misura di cui alla tabella n. 3.

Il contributo spetta al cantiere navale o ad altro assuntore dal quale viene installato l'apparato motore; ove l'installazione di questo sia effettuata senza l'intervento di un cantiere navale o di altro assuntore, il contributo, se trattasi di nave nazionale, è corrisposto al proprietario della nave.

Qualora nell'apparato motore di propulsione vengano incorporati prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale o usati, al contributo è apportata una riduzione proporzionale al peso di tali prodotti rispetto al peso totale dell'apparato motore.

Il contributo non può essere concesso per gli apparati motori di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse e per quelli con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza compresa tra 251 e 500 cavalli asse e nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 3.

Art. 11.

(Contributo per lavori di riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili)

Fuori dai casi previsti dagli articoli 9 e 10 per la riparazione e modificazione di navi mercantili e dei relativi macchinari e per la trasformazione di navi mercantili a scafo in legno può essere concesso agli assuntori dei lavori un contributo integrativo di lire 60 per chilogrammo sui materiali metallici e di lire 50 per chilogrammo sui materiali legnosi o di plastica o ignifughi impiegati, con esclusione della zavorra fissa.

Il contributo non può essere concesso se il peso complessivo dei materiali impiegati è inferiore a 10.000 chilogrammi.

Art. 12.

(Apprestamenti difensivi)

Ferme restando le disposizioni del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, sulle navi mercantili nazionali da carico secco, deve essere installato e mantenuto in efficienza a spese dei proprietari in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni un picco da carico di portata non inferiore a:

a) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1.500 a 2.500 tonnellate;

b) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2.500 a 5.000 tonnellate;

c) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda oltre le 5.000 tonnellate.

Tuttavia per le navi di tipo *bulk-carrier*, progettate e da costruirsi senza alcun picco di carico, la spesa grava sul bilancio del Ministero della difesa per le navi previste dal primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e sul bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi previste dal secondo comma del medesimo articolo 25.

Qualora il Ministero della difesa — Stato maggiore della marina — ritenga necessario un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel primo comma, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto.

Sulle navi mercantili nazionali, escluse le cisterne, di velocità oraria alle prove non inferiore a 14 miglia devono essere eseguiti a spese dei proprietari, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque per il trasporto di uomini.

Le spese dei lavori che non siano a carico dei proprietari sono rimborsate agli aventi diritto.

I costruttori debbono sottoporre, almeno 30 giorni prima dell'inizio della costruzione, i relativi piani al Ministero della difesa — Stato maggiore della marina — che indicherà i lavori da eseguirsi entro il termine fissato dall'articolo 5 per l'inizio della costruzione.

Per le navi non ritenute atte a ricevere gli apprestamenti e le attrezzature di cui ai commi precedenti, il Ministro per la difesa, su conforme parere del capo di Stato maggiore della marina, può concedere deroghe ai relativi obblighi.

Art. 13.

(Termine per la presentazione dei documenti di liquidazione)

I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dal presente titolo debbono essere presentati, a pena di decadenza:

a) per le nuove costruzioni, non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio;

b) per i lavori di trasformazione non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori stessi;

c) per i lavori diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) non oltre sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.

In caso di decadenza dal contributo per inosservanza dei termini di cui al precedente comma e in ogni altro caso di decadenza devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

Art. 14.

(*Campo di applicazione della legge*)

I benefici della presente legge non si applicano:

1) per le navi che non siano destinate al compimento di operazioni di commercio e per i galleggianti di ogni specie ad eccezione dei rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa;

2) per le navi di nuova costruzione da carico secco e da pesca di stazza lorda inferiore rispettivamente a 150 e a 50 tonnellate nonchè per quelle destinate ad armatori nazionali fino a 1.600 tonnellate di stazza lorda — rimorchiatori esclusi — che abbiano velocità a mezzo carico con potenza normale dell'apparato motore inferiore a 12 nodi se trattasi di navi passeggeri e inferiore a 10 nodi se trattasi di altro tipo;

3) per le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;

4) per le navi costruite per conto dello Stato o a questo appartenenti;

5) per le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare.

Sono in ogni caso ammesse ai benefici della presente legge le navi destinate alla ricerca scientifica e all'istruzione nautica.

In ogni caso il contributo di cui all'articolo 1 può essere concesso soltanto ai cantieri costruttori in esercizio al 31 dicembre 1963.

Per i lavori diversi dalle nuove costruzioni i corrispondenti contributi possono essere concessi soltanto alle imprese già in esercizio al 1° gennaio 1967.

TITOLO II.

PROVVIDENZE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RIORGANIZZAZIONE DELLE INDUSTRIE CANTIERISTICHE E COSTRUTTRICI DI MOTORI NAVALI

Art. 15.

(*Piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale*)

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese cantieristiche e le imprese costruttrici di motori navali possono sottoporre all'approvazione del Ministro per la marina mercantile piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale destinati a migliorare la produzione ed accrescerne la capacità competitiva.

L'approvazione è data in base alla valutazione della rispondenza del piano alle finalità sopra indicate, sentito il parere del comitato previsto dall'articolo 24.

Art. 16.

(*Contenuto dei piani*)

Il piano, presentato da una o più imprese esercenti attività di cui al precedente articolo, deve prevedere, congiuntamente o alternativamente:

a) la ristrutturazione o la riorganizzazione interna delle singole imprese;

b) programmi di specializzazioni di produzione o di integrazione di processi produttivi;

c) operazioni di trasformazione, fusione, concentrazione mediante apporto di complessi aziendali idonee a realizzare notevoli riduzioni di costi.

L'impresa risultante dalle operazioni di cui alla lettera c) deve avere per oggetto l'esercizio di attività relative alla produzione navale.

Art. 17.

(*Agevolazioni tributarie per la trasformazione, fusione e concentrazione delle imprese*)

Alle operazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 16 ed agli aumenti di capitale conseguenziali alle operazioni predette, posti in essere in attuazione dei piani approvati dal Ministero della marina mercantile, si applicano per il periodo di efficacia della presente legge le agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170.

Art. 18.

(*Trattamento di plusvalenze*)

Le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni immobili in esecuzione dei piani di cui all'articolo 15 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile categoria *B* alle condizioni e modalità previste dall'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 754, purchè siano reinvestite nei due anni successivi all'approvazione dei piani.

I beni immobili suddetti devono essere posseduti anteriormente al 1° gennaio 1963.

Art. 19.

(*Contributo sugli investimenti*)

Per gli investimenti attuati in esecuzione dei piani di cui all'articolo 16 può essere corrisposto per anni 5 alle imprese cantieristiche ed a quelle costruttrici di motori navali un contributo annuo, rispettivamente, del 5 per cento e dell'1 per cento calcolato sull'ammontare degli investimenti stessi nei limiti determinati dal Ministro per la marina mercantile sentito il comitato previsto dall'articolo 24.

L'ammontare complessivo degli investimenti sui quali è corrisposto il contributo suddetto non può essere superiore in ogni caso a lire 25 miliardi.

Il contributo è corrisposto a rate semestrali anticipate a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile e viene subordinato alla realizzazione del piano approvato nel termine in esso previsto.

Al raggiungimento di un grado di avanzamento pari al 25 per cento, al 50 per cento e al 75 per cento dei lavori da eseguire, il Ministro per la marina mercantile può concedere l'anticipata corresponsione del contributo in misura proporzionale agli investimenti effettuati desunti dagli stati di avanzamento.

Qualora la realizzazione del piano non avvenga nel termine suddetto l'impresa decade dal contributo ed è tenuta a restituire gli anticipi eventualmente riscossi maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

TITOLO III
CONVERSIONE DELL'ATTIVITA' CANTIERISTICA

Art. 20.
(Piani di conversione dell'attività cantieristica)

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i cantieri navali possono sottoporre all'approvazione del Ministro per la marina mercantile piani di conversione della loro produzione in altra attività industriale.

La facoltà di cui al comma precedente è limitata ai cantieri che nel quinquennio solare precedente a quello della presentazione del piano abbiano costruito navi aventi ciascuna una stazza lorda di almeno 500 tonnellate se trattasi di navi da pesca ovvero di 3.000 tonnellate se trattasi di navi di altro tipo.

L'approvazione dei piani è data sentito il parere del comitato di cui all'articolo 24; tale approvazione non può essere data se i piani non prevedono il reimpiego di personale addetto all'attività cantieristica nelle attività sostitutive o in altre della stessa zona geografica.

Art. 21.
(Agevolazioni tributarie)

Alle operazioni di conversione in esecuzione dei piani di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni contenute negli articoli 17 e 18.

Art. 22.
(Contributo per conversione dell'attività cantieristica)

Ai cantieri navali che procedano alla esecuzione dei piani approvati ai sensi dell'articolo 20 può essere concesso un contributo non superiore ai due quinti dei contributi liquidati complessivamente per nuove costruzioni navali ultimate nel quinquennio 1962-1966.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile su proposta del comitato di cui all'articolo 24 e viene subordinato alla realizzazione del piano approvato nel termine in esso previsto.

Il contributo è corrisposto dopo l'ultimazione delle operazioni di conversione; tuttavia nel corso della realizzazione dei piani può essere disposta la concessione di acconti sul contributo medesimo.

Qualora la realizzazione del piano non avvenga nel termine suddetto il cantiere decade dal contributo ed è tenuto a restituire gli acconti eventualmente riscossi maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

Il cantiere al quale è stato corrisposto il contributo suddetto non può essere ammesso ai benefici dell'articolo 1 per nuove costruzioni navali iniziate dopo l'ultimazione delle operazioni di conversione.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE

Art. 23.
(Controllo e vigilanza)

Ai fini dell'applicazione della presente legge, spetta al Ministero della marina mercantile il controllo e la vigilanza sull'attività dei cantieri navali ammessi alle provvidenze della legge stessa.

I cantieri sono obbligati a fornire ogni informazione e a consentire lo svolgimento di ispezioni che siano ritenute necessarie per l'esercizio di tale controllo.

In caso di inosservanza dell'obbligo suddetto è sospeso l'esame delle domande di concessione di contributo presentate dal cantiere inadempiente.

Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della marina mercantile si avvale anche del Registro italiano navale e del comitato di cui all'articolo 24.

Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nei commi precedenti graveranno su appositi fondi da costituirsi mediante ritenuta del 5 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi. Le ritenute saranno versate in conto entrate eventuali del Tesoro per essere riassegnate con decreto del Ministro per il tesoro allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Per l'esercizio della vigilanza è assegnato al Registro italiano navale un quinto della ritenuta suddetta.

Il Ministro per la merina mercantile è autorizzato a corrispondere altresì, a carico dei fondi di cui al quinto comma, speciali contributi a favore di enti ed istituti di studio in materia di costruzione, di architettura e di istruzione navale.

Art. 24.
(Comitato consultivo)

Presso il Ministero della marina mercantile è costituito un comitato consultivo composto da:

1) il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile che lo presiede;

2) il direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

3) il capo dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

4) il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

5) il direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali;

6) un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - avente qualifica non inferiore a ispettore generale;

7) un funzionario del Ministero del bilancio avente qualifica non inferiore a ispettore generale;

8) due funzionari della direzione generale del naviglio del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a direttore di divisione uno dei quali esercita anche la funzione di segretario.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile il comitato è presieduto dal direttore generale del naviglio.

Per ciascuno dei membri di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) è nominato un supplente.

I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Qualora lo ritenga necessario, il presidente del comitato può invitare esperti a partecipare ai lavori del comitato.

Il comitato:

a) esegue accertamenti sulla situazione generale e l'andamento della produzione delle nuove costruzioni navali;

b) propone programmi di studio e di ricerca tecnica ed economica nel campo dell'industria cantieristica;

c) esprime parere e formula proposte in ordine alla concessione dei contributi previsti dai titoli II e III della presente legge;

d) promuove l'attuazione di programmi di costruzioni di navi che realizzino una sensibile riduzione dei costi;

e) esamina ogni altra questione relativa all'applicazione della presente legge sottopostagli dal Ministro per la marina mercantile.

Annualmente il comitato redige una relazione sullo svolgimento della propria attività che, a cura del Ministro per la marina mercantile, viene trasmessa al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Art. 25.

(*Norme regolamentari*)

Le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la difesa e per le partecipazioni statali.

Fino all'emanazione del regolamento previsto dal precedente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101 e successive modificazioni, e le disposizioni esplicative ed adeguative che si rendessero necessarie da emanarsi con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Art. 26.

(*Lavori navali non ammessi ai contributi della legge 29 novembre* 1965. *n.* 1372)

Sugli stanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi i contributi, previsti dagli articoli 1, 9 e 10 della legge 29 novembre 1965, n. 1372, per i lavori navali cui si riferiscono le domande, debitamente documentate, presentate entro il 31 dicembre 1966 qualora le domande medesime non siano state accolte per l'esaurimento degli stanziamenti della stessa legge 29 novembre 1965, n. 1372.

Inoltre, per i lavori previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 29 novembre 1965, n. 1372, iniziati entro il 31 dicembre 1966 e per i quali non sia stata presentata la domanda di ammissione entro la data suddetta, potranno essere concessi i relativi contributi purchè le domande di ammissione siano presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

(*Lavori in corso di esecuzione di piani già predisposti*)

Qualora i piani di cui all'articolo 15 siano stati predisposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e concernano lavori iniziati dopo il 1° gennaio 1965 ed in corso al 31 dicembre 1966, i piani medesimi devono essere presentati entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge stessa.

Art. 28.

(*Durata della legge e stanziamenti*)

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1971.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge in relazione ai precedenti articoli 1, 9, 10, 11, 19, 22 e per spese di studi, ricerca e accertamenti nel campo delle costruzioni navali è autorizzata la spesa complessiva di lire 89.625.000.000 così ripartita in milioni di lire:

ANNO FINANZIARIO	CONTRIBUTI (in milioni di lire)				
	Integrativo (articoli 1, 9, 10, 11) (B)	Ristrutturazione (articolo 19) (C)	Conversione (articolo 22) (D)	Studi, ricerca accertamenti nel campo delle costruzioni navali (E)	Totale (F)
1967	9.350	150	500	—	10.000
1968	10.350	625	1.000	50	12.025
1969	10.650	1.425	1.500	50	13.625
1970	11.150	1.425	1.000	50	13.625
1971	10 525	1.425	1.000	50	13.000
1972	13.000	600	—	50	13.650
1973	13.100	600	—	—	13.700
	78.125	6.250	5.000	250	89.625

Sulla quota dello stanziamento annuale di cui alla colonna *B* il 7 per cento può essere riservato alla concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate e il 10 per cento per contributi a lavori diversi dalle nuove costruzioni.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato può essere modificato il riparto delle somme previste al secondo comma del presente articolo ed eventualmente possono essere integrate le somme medesime.

Le somme non impegnate in un esercizio finanziario sono portate in aumento dello stanziamento dell'esercizio successivo.

Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato ad assumere impegni anche negli esercizi finanziari successivi alla scadenza della validità della presente legge fino all'esaurimento degli stanziamenti complessivi; per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali l'autorizzazione è limitata ai contributi relativi ai lavori iniziati prima di detta scadenza.

Con appositi articoli della legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà autorizzato annualmente l'onere concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, modificato dalla legge 3 dicembre 1962, n. 1689.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e in lire 12.025 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti, rispettivamente, iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati al finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — NATALI — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO — FANFANI — TREMELLONI — BO — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA N. 1

PERCENTUALI DEL CONTRIBUTO PER NUOVE COSTRUZIONI E TRASFORMAZIONI NAVALI

CATEGORIA DI NAVI	PERCENTUALE DA APPLICARE SUL COSTO COMPLESSIVO DI PRODUZIONE				
	Anno 1967	Anno 1968	Anno 1969	Anno 1970	Anno 1971
1) Navi passeggeri (a)	11%	10%	10%	10%	10%
2) Navi da carico secco, liquido o misto fino a 25.000 t.s.l. (incluse), rimorchiatori e navi trasporto merci refrigerate	15%	14%	13%	12%	10%
3) Navi da carico secco, liquido o misto da 25.001 a 40.000 t.s.l. (incluse) e navi da pesca	16%	15,50%	15%	13,50%	10%
4) Navi da carico secco, liquido o misto oltre le 40.000 t.s.l.	17,50%	17%	16,50%	14,50%	10%
5) Trasformazioni	14%	13%	12%	11%	10%

(a) Sono da considerare navi da passeggeri quelle nelle quali il rapporto tra il volume dei locali destinati ai passeggeri ed il volume globale interno della nave risulti maggiore di 0,25.

TABELLA N. 2

NAVI CARICO DI LINEA E PER MERCI VARIE

(*Costi unitari massimi in lire/chilogrammo*)

PESO NAVE SCARICA ASCIUTTA (in tonnellate)

VELOCITÀ A METÀ CARICO	250	500	1.000	2.500	5.000 e oltre
Nodi 11	670	645	605	—	—
Nodi 12	705	685	640	—	—
Nodi 13	745	720	675	—	—
Nodi 14	785	760	710	610	—
Nodi 15	—	—	745	645	495
Nodi 16	—	—	780	675	520
Nodi 17	—	—	—	710	545
Nodi 18	—	—	—	—	570
Nodi 19	—	—	—	—	595
Nodi 20 e oltre	—	—	—	—	625

Note. — Per valori intermedi delle velocità e dei pesi si procederà per interpolazione.

Ai costi risultanti dall'applicazione della presente tabella saranno aggiunti gli eventuali costi delle attrezzature e degli adattamenti speciali.

TABELLA N. 2-*bis*

NAVI DA CARICO SECCO ALLA RINFUSA (BULKCARRIER)

(*Costi unitari massimi in lire/chilogrammo*)

PESO NAVE SCARICA ASCIUTTA (in tonnellate)

VELOCITÀ A METÀ CARICO	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000 e oltre
Nodi 14	435	—	—	—	—
Nodi 15	455	420	—	—	—
Nodi 16	475	435	425	420	415
Nodi 17	495	455	440	435	430
Nodi 18 e oltre	515	475	460	455	450

Note. — Per i valori intermedi delle velocità e dei pesi si procederà per interpolazione.

Ai costi risultanti dall'applicazione della presente tabella saranno aggiunti gli eventuali costi delle attrezzature e degli adattamenti speciali.

TABELLA N. 2-*ter*

NAVI CARICO ALLA RINFUSA MISTO (SECCO E LIQUIDO)

(*Costi unitari massimi in lire/chilogrammo*)

PESO NAVE SCARICA ASCIUTTA (in tonnellate)

VELOCITÀ A METÀ CARICO	7.500	10.000	15.000	20.000	25.000 e oltre
Nodi 15	435	—	—	—	—
Nodi 16	445	415	400	380	365
Nodi 17	470	440	415	395	380
Nodi 18 e oltre	—	460	435	415	395

Note. — Per valori intermedi delle velocità e dei pesi si procederà per interpolazione.

Ai costi risultanti dall'applicazione della presente tabella saranno aggiunti gli eventuali costi delle attrezzature e degli adattamenti speciali.

TABELLA N. 2-*quater*

NAVI CISTERNA

(*Costi unitari massimi in lire/chilogrammo*)

PESO NAVE SCARICA ASCIUTTA (in tonnellate)

VELOCITÀ A METÀ CARICO	250	500	1.000	2.500	5.000	7.500	10.000	15.000	20.000	25.000 e oltre
Nodi 11	710	650	590	—	—	—	—	—	—	—
Nodi 12	745	685	620	—	—	—	—	—	—	—
Nodi 13	780	715	650	—	—	—	—	—	—	—
Nodi 14	820	755	685	480	415	—	—	—	—	—
Nodi 15	—	—	725	500	430	400	—	—	—	—
Nodi 16	—	—	—	520	450	410	390	370	360	345
Nodi 17	—	—	—	550	475	425	405	385	375	360
Nodi 18 e oltre	—	—	—	—	—	445	420	405	390	375

Note. — Per valori intermedi delle velocità e dei pesi si procederà per interpolazione.

Ai costi risultanti dall'applicazione della presente tabella saranno aggiunti gli eventuali costi delle attrezzature e degli adattamenti speciali.

TABELLA N. 3

CONTRIBUTI APPARATI MOTORI DI PROPULSIONE DIVERSI DA QUELLI A SCOPPIO

POTENZA NORMALE (C.A.)	CONTRIBUTO UNITARIO (lire per C.A.)				
	Anno 1967	Anno 1968	Anno 1969	Anno 1970	Anno 1971
25.000	4.700	4.300	4.000	3.600	3.300
21.000	4.800	4.400	4.100	3.700	3.400
16.000	4.900	4.600	4.200	3.900	3.500
12.000	5.100	4.800	4.400	4.000	3.700
6.000	5.600	5.200	4.800	4.400	4.000
3.000	6.100	5.700	5.200	4.800	4.300
1.000 e inferiori	6.500	6.100	5.600	5.100	4.700

Note. — Per i motori con un numero di giri superiore a 1000 al minuto si applica la riduzione del 10 per cento.
Per i valori intermedi delle potenze degli apparati motori si procederà per interpolazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1967.
Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;
Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;
Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1966, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 154, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di cinque posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1967, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 315 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 242 del 27 settembre 1967 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per cinque posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Venezia, i seguenti candidati dichiarati idonei:
1) Brioschi Bruno
2) Capra Leone
3) Marzollo Attilio
4) Fietta dott. Ernesto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1967

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 212

(979)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1967.
Nomina di un membro della commissione centrale della carta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484, che disciplina la distribuzione della carta, il prezzo di vendita dei giornali quotidiani e il numero delle pagine dei quotidiani e dei periodici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 1948, relativo alla costituzione, ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto, della commissione

centrale per la disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici;

Visti i propri decreti 23 giugno 1949, 5 maggio 1951, 17 ottobre 1952, 22 settembre 1954, 25 settembre 1956, 4 giugno 1958, 4 aprile 1963 e 18 luglio 1967, con i quali sono state apportate varianti alla composizione della commissione stessa;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo gr. uff. Bruno Renato Branzi, deceduto;

Vista la comunicazione all'uopo pervenuta da parte dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Dalla data del presente decreto il dott. Enzo Pagliara è chiamato a far parte della commissione centrale della carta incaricata della disciplina della distribuzione della carta, prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine dei quotidiani e periodici, in qualità di membro effettivo in rappresentanza dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ed in sostituzione del gr. uff. Bruno Renato Branzi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1968
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 41

(855)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1967.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto la statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842;

Visti il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e l'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1967, con il quale furono nominati i componenti del collegio dei revisori della S.I.A.E. per il triennio 1967-1969;

Considerato che occorre provvedere, in seno al predetto collegio alla sostituzione del dott. Vincenzo Ventura, deceduto;

Vista la nota n. 10909/9 del 18 dicembre 1967, con la quale il presidente della Corte dei conti ha designato quale suo rappresentante, in sostituzione del dott. Vincenzo Ventura, il dott. Guido Oliva, consigliere della predetta Corte;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto il dottor Guido Oliva è nominato membro effettivo del collegio dei revisori della Società italiana degli autori ed editori, in sostituzione del dott. Vincenzo Ventura, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1967

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

(1002)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1967.

Sostituzione di un membro della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1947, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Cuneo;

Vista la nota 18785 del 21 aprile 1967 dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cuneo con la quale si comunica che la locale Unione industriale ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante dott. Domenico Grassotti con il cav. Domenico Chiarva;

Decreta:

Il cav. Domenico Chiarva è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Cuneo, in sostituzione del dottor Domenico Grassotti.

Roma, addì 18 dicembre 1967

Il Ministro: BOSCO

(687)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1968.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società « Fondo assicurativo tra agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Fondo assicurativo tra agricoltori (F.A.T.A.), con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni speciali di polizza, presentate dalla società « Fondo assicurativo tra agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma:

Tariffa 04, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo con visita medica, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 13, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico con visita medica, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 71, relativa all'assicurazione, a premio annuo di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 10 gennaio 1964);

Tariffa 72, relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato se questa avviene entro il quinquennio o decennio stesso (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 4 agosto 1961);

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 8 ottobre 1959);

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, per il caso di morte o d'invalidità con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o la invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo (sostituiscono le analoghe approvate con decreto ministeriale 8 ottobre 1959).

Roma, addì 8 gennaio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(792)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1968.

Revoca, d'ufficio, nei confronti della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Gavazzeni del dott. Terzi della autorizzazione a produrre specialità medicinali nella officina farmaceutica sita in Bergamo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 582 in data 24 maggio 1956 con il quale la ditta « Stabilimento chimico farmaceutico dottor F. G. Terzi » fu autorizzata ad attivare in Bergamo, via S. Giacomo n. 2, una officina farmaceutica per la produzione, a scopo di vendita, di specialità medicinali, limitatamente alle preparazioni in polveri come tali;

Visto il certificato della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo n. 3828 in data 4 giugno 1958, dal quale risulta essere iscritta nel registro delle ditte il « Laboratorio chimico farmaceutico Gavazzeni del dott. Terzi », con sede in Bergamo, via S. Giacomo n. 2;

Vista la comunicazione pervenuta in data 16 luglio 1965, con la quale la ditta ha dichiarato di voler chiudere la propria officina farmaceutica sita in Bergamo, via S. Giacomo n. 2;

Visto che da accertamenti effettuati a cura del medico provinciale di Bergamo è risultato che l'officina farmaceutica in parola ha cessato nella sede di via S. Giacomo n. 2, in Bergamo, ogni attività nel campo farmaceutico e che i locali già adibiti a sede dell'officina sarebbero stati adibiti ad altri usi;

Ritenuto che nella fattispecie, ricorrono, pertanto, gli estremi per la revoca della autorizzazione previsti dall'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata d'ufficio nei confronti della ditta « Laboratorio chimico farmaceutico Gavazzeni del dott. Terzi », l'autorizzazione a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Bergamo, via S. Giacomo n. 2, specialità medicinali, concessa con il decreto A.C.I.S. n. 582 in data 24 maggio 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Bergamo è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 gennaio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(672)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende della provincia di Matera è determinato come segue:

Vitto: L. 250 giornaliere per un pasto;
Alloggio: L. 150 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(727)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1968.

Nomina dei componenti della deputazione della Borsa merci di Genova per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Genova;

Visto il regolamento generale della Borsa merci di Genova approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1954;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Decreta:

La deputazione della Borsa merci di Genova per l'anno 1968 è composta come appresso:

Membri effettivi:

Cerino Canova dott. Virginio, Lagostena Silvio, Molinari dott. comm. Rino, Gasparini dott. Mario, Bosch rag. Gaetano, Dellepiane cav. Giuseppe e Silva dottor Alfonso.

Membri supplenti:

Tuo dott. Tullio Piero, Anfossi dott. Carlo e Tobino dott. Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(711)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1968.

Composizione del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PRVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti e, in particolare, l'art. 12 della legge medesima, concernente la composizione del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Vista la nota n. 1062 del 27 giugno 1967, con la quale la predetta Federazione ha comunicato i nominativi dei membri del proprio consiglio centrale eletti dall'assemblea nazionale dell'ente stesso nella riunione del 23 giugno 1967;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 3 agosto 1967, con il quale l'avvocato Cesare Dall'Oglio è stato confermato presidente della predetta federazione, in conformità della designazione del consiglio centrale che lo ha prescelto tra i componenti elettivi del consiglio stesso;

Vista la nota n. 15479 del 15 novembre 1967, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti ha comunicato che, a seguito della nomina dell'avv. Cesare Dall'Oglio a presidente della federazione medesima, è subentrato a far parte del consiglio centrale, in qualità di componente elettivo, a norma dell'art. 12, lettera *b*) della legge sopra indicata, il sig. Gerardo Gaibisso, primo dei non eletti;

Decreta:

Il consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti risulta composto, oltre che dal membro previsto dal secondo comma dell'art. 12 della legge 22 novembre 1954, n. 1136 e dal direttore centrale, avente voto consultivo, dalle seguenti persone:

Dall'Oglio avv. Cesare, presidente;

Andretta avv. Aurelio, Battistella prof. Renzo, Bissi per. agr. Elio, Bolla on. Bartolomeo, Bombonati onorevole Isidoro, Carducci per. agr. Elio, Fazio avv. Nicola, Gaibisso Gerardo, Gallini cav. Umberto, Guidetti cav. Aldo, Lobianco avv. Arcangelo, Monticone Emilio, Pietropolli rag. Sergio, Rizzi dott. Luigi, Rossetti dottor Vincenzo, Salcini cav. Giovanni, Schwarz Emma, Spagnoli cav. Sebastiano, Tommasini Matteucci dottor Alessandro e Traversa comm. Giovanni, consiglieri eletti dall'assemblea nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1968

Il Ministro: BOSCO

(793)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-

legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria; artigianato e agricoltura di Padova è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 1 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 16 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: PICARDI

(712)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1968.
Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Guidonia (Roma).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 186 del 9 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 9 settembre 1965, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Guidonia ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio del comune di Guidonia Montecelio (Roma) dal 22 aprile 1967 al 20 giugno 1967, relativa ad una prima parte delle limitazioni contemplate dalla stessa legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che avverso alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale sopracitato sono state proposte opposizioni, nei termini prescritti, dal comune di Guidonia in data 17 agosto 1967, dai signori Visicchio Biagio e Caterina e dalla signora De Leo Angela comproprietaria in data 8 agosto 1967 e dal sig. Cerqua Raffaele il 22 agosto 1967;

Osservato:

1) che non può valere l'addurre, ad opera degli opponenti, la presenza di altri fabbricati nella vicinanza, in quanto le limitazioni sono previste indipendentemente dagli ostacoli alla navigazione già preesistenti;

2) che l'avvenuta destinazione a zona di sviluppo edilizio di parte dei terreni assoggettati alle predette limitazioni e l'invocata revisione della legislazione vigente in materia di vincoli aeroportuali non possono assumersi come motivi di impedimento per la regolare emanazione del presente decreto;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

Le opposizioni proposte di cui alle premesse sono rigettate.

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Guidonia (Roma) è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla stessa mappa.

Il presente decreto sarà notificato alle ditte ricorrenti nelle forme di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

(857)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 gennaio 1968.
Proroga della gestione commissariale del comune di Ostiglia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1967 è stato sciolto il consiglio comunale di Ostiglia ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il direttore di sezione dott. Alfio Licandro, funzionario di questa prefettura.

Con decreto prefettizio n. 824 del 18 aprile 1967, la gestione commissariale è stata prorogata ai sensi del terzo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

In attesa della consultazione amministrativa per l'elezione del consiglio comunale, si rende necessario, allo scopo di assicurare l'amministrazione straordinaria del comune sino all'insediamento degli organi ordinari, prorogare la gestione commissariale ai sensi delle vigenti disposizioni.

A ciò si è provveduto con l'unito decreto.

Mantova, addì 15 gennaio 1968

Il prefetto: GALATEO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1967, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Ostiglia e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso il direttore di sezione dott. Alfio Licandro, funzionario di questa prefettura;

Visto il proprio decreto n. 824 del 18 aprile 1967, col quale la gestione straordinaria precitata è stata prorogata ai sensi del terzo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, del quale fa parte integrante, venga prorogata, allo scopo di assicurare l'amministrazione straordinaria del comune, sino all'insediamento degli organi ordinari;

Visto l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Ostiglia, affidata al vice prefetto ispettore dott. Alfio Licandro, è prorogata, con decorrenza 16 gennaio 1968, sino all'insediamento degli organi ordinari.

Mantova, addì 15 gennaio 1968

Il prefetto: GALATEO

(671)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del provvedimento di scioglimento della società cooperativa agricola « Caseificio sociale cooperativo Paterson », con sede in Monteggiana (Mantova).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 gennaio 1968, si annulla il precedente provvedimento con il quale al n. ord. 16 del decreto ministeriale in data 2 maggio 1958, era stato disposto lo scioglimento senza liquidatore della società cooperativa agricola « Caseificio sociale cooperativo Paterson » con sede in Motteggiana (Mantova).

(624)

Annullamento del provvedimento di scioglimento della società cooperativa agricola « Caseificio sociale Carmelino », con sede in Magnacavallo (Mantova).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 gennaio 1968, si annulla il precedente provvedimento con il quale al n. ord. 160 del decreto in data 17 dicembre 1957, era stato disposto lo scioglimento senza liquidatore della società cooperativa agricola « Caseificio sociale Carmelino » con sede in Magnacavallo (Mantova).

(625)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di terreni siti nel comune di Bacoli (Napoli)

Con decreto 2 gennaio 1968 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato degli immobili distinti nel catasto terreni del comune di Bacoli (Napoli) con i mappali 18, 22 e 65 del foglio di mappa 21, della superficie complessiva di mq. 2402.

(871)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Trasferimento dal demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno in comune di Pignola (Potenza)

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze in data 17 ottobre 1967, n. 02144, il terreno della superficie complessiva di mq. 10.316, riportato in catasto al foglio 29, particelle nn. 66, 67, 71, 72, 74, 75, 80 e 81, del comune di Pignola (Potenza) è dismesso dal demanio pubblico (ramo acquedotti) ed è trasferito ai beni patrimoniali dello Stato, ai sensi dell'art. 829 del codice civile.

(615)

Ampliamento del comprensorio delle opere idrauliche per la sistemazione dei torrenti Caronte, Castellaro e Maranello.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 27 ottobre 1967, n. 753, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1968 al registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 124, il comprensorio delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione dei torrenti Caronte, Maranello e Castellaro già riconosciute nella 3ª categoria con decreto ministeriale n. 2982 del 25 luglio 1961, è ampliato secondo il perimetro specificato nella corografia in scala 1:25.000 con linea tratteggiata rosso-marrone e analoga velatura, nonchè nella planimetria in scala 1:10.000 con uguale indicazione, che fanno parte integrante del decreto stesso.

(665)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale sito in sinistra del torrente Castello o Garibaldi in comune di Montegiordano (Cosenza).

Con decreto 10 gennaio 1968, n. 27, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale sito in sinistra del torrente Castello o Garibaldi segnato nel catasto del comune di Montegiordano (Cosenza) al foglio n. 31 di mq. 587 ed indicato nella planimetria (colorato in rosso *B*) rilasciata il 18 luglio 1966, in scala 1:500 dall'Ufficio tecnico erariale di Cosenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(666)

Approvazione del piano di zona del comune di S. Sepolcro (Arezzo)

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1968, n. 1450, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di S. Sepolcro (Arezzo).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(662)

Approvazione della variante n. 11 al piano regolatore generale del comune di Bergamo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1968, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 126, è stata approvata la variante n. 11 al piano regolatore generale del comune di Bergamo per la zona del nuovo quartiere del Tonale.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(664)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione di immobile

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A. 5/12791 in data 15 gennaio 1968, sentito il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali è stato autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Belluno, via Feltre n. 60, di proprietà del dott. Bampo Giovanni, per un prezzo non superiore a L. 25.300.000 (venticinquemilionitrecentomila).

(661)

Autorizzazione al comune di Casamarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Casamarciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.199.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(834)

Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Massarosa (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.916.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(835)

Autorizzazione al comune di S. Stefano di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, il comune di S. Stefano di Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(837)

Autorizzazione al comune di Ailano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Ailano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.799.455 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(836)

Autorizzazione al comune di Rometta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, il comune di Rometta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(838)

Autorizzazione al comune di Monforte San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, il comune di Monforte San Giorgio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.097.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(839)

Autorizzazione al comune di Mandanici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, il comune di Mandanici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.634.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(840)

Autorizzazione al comune di Librizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, il comune di Librizzi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.423.147, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(841)

Autorizzazione al comune di Antillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, il comune di Antillo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.025.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(842)

Autorizzazione al comune di Squinzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, il comune di Squinzano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.789.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(843)

Autorizzazione al comune di Sorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Sorano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.351.139, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(844)

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Cori (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.549.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(845)

Autorizzazione al comune di Roccagorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Roccagorga (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.642.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(846)

Autorizzazione al comune di Bagni di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Bagni di Lucca (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.384.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(847)

Autorizzazione al comune di Tres ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Tres (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(848)

Autorizzazione al comune di Drenchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Drenchia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(849)

Autorizzazione al comune di Porto Tolle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Porto Tolle (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.627.783, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(850)

Autorizzazione al comune di Castel Focognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Castel Focognano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 10.763.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(851)

Autorizzazione al comune di Melito Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Melito Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.193.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(852)

Autorizzazione al comune di Montefusco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Montefusco (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.387.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(853)

Autorizzazione al comune di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1968, il comune di Teramo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 429.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(889)

Autorizzazione al comune di Marineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, il comune di Marineo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.887.761, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(890)

Autorizzazione al comune di Serrungarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, il comune di Serrungarina (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 6.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(891)

Autorizzazione al comune di San Mauro Castelverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, il comune di San Mauro Castelverde (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.417.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(893)

Autorizzazione al comune di Sciara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, il comune di Sciara (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.083.797, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(892)

Autorizzazione al comune di Polizzi Generosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, il comune di Polizzi Generosa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.945.867, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(894)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, il comune di Montemaggiore Belsito (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.917.826, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(895)

Autorizzazione al comune di Corleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, il comune di Corleone (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 298.906.142, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(896)

Autorizzazione al comune di Castronovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, il comune di Castronovo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.853.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(897)

Autorizzazione al comune di Cefalà Diana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, il comune di Cefalà Diana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.384.203, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(898)

Autorizzazione al comune di Camporeale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, il comune di Camporeale (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.146.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(900)

Autorizzazione al comune di Contessa Entellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, il comune di Contessa Entellina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.698.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(899)

Autorizzazione al comune di Picerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, il comune di Picerno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.674.412, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(901)

Autorizzazione al comune di San Chirico Raparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, il comune di San Chirico Raparo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.810.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(902)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Corso dei cambi del 1° febbraio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	624,80	624,60	624,61	—	—	624,68	624,61	624,59	624,75
$ Can.	—	574,60	574,25	574,30	—	—	574,30	574,30	574,55	575 —
Fr. Sv.	—	143,64	143,63	143,60	—	—	143,595	143,60	143,58	143,63
Kr. D.	—	83,70	83,70	83,68	—	—	83,70	83,68	83,68	83,70
Kr. N.	—	87,45	87,46	87,45	—	—	87,45	87,45	87,45	87,46
Kr. Sv.	—	121,09	121,07	121,05	—	—	121,06	121,05	121,01	121 —
Fol.	—	173,34	173,30	173,28	—	—	173,295	173,28	173,15	173,25
Fr. B.	—	12,588	12,5885	12,5855	—	—	12,5870	12,5855	12,58	12,58
Franco francese	—	127,06	127,07	127,075	—	—	127,10	127,075	127,03	127,02
Lst.	—	1506,75	1506,70	1506,45	—	—	1506,50	1506,45	1506,55	1506,75
Dm. occ.	—	156,15	156,11	156,07	—	—	156,11	156,07	156 —	156,10
Scell. Austr.	—	24,13	24,13	24,1275	—	—	24,128	24,1275	24,13	24,13
Escudo Port.	—	21,86	21,90	21,875	—	—	21,84	21,875	21,87	21,87
Peseta Sp.	—	8,96	8,97	8,9625	—	—	8,965	8,9625	8,97	8,96

Media dei titoli del 1° febbraio 1968

Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	—
Id. 5 % (Città di Trieste)	—
Id. 5 % (Beni Esteri)	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	—
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	—
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	—
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	—
» 5 % (» 1° aprile 1973)	—
» 5 % (» 1° aprile 1974)	—
» 5 % (» 1° aprile 1975)	—
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	—

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° febbraio 1968

1 Dollaro USA	624,645
1 Dollaro canadese	574,30
1 Franco svizzero	143,597
1 Corona danese	83,69
1 Corona norvegese	87,45
1 Corona svedese	121,055
1 Fiorino olandese	173,287
1 Franco belga	12,586
1 Franco francese	127,087
1 Lira sterlina	1506,475
1 Marco germanico	156,09
1 Scellino austriaco	24,128
1 Escudo Port.	21,857
1 Peseta Sp.	8,964

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche destinate alla decorazione del secondo lotto di edifici della nuova sede della Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, sull'istituzione della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, modificato con legge 29 maggio 1967, n. 360, sulla determinazione delle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'amministrazione stessa;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237, contenenti norme per l'arte negli edifici pubblici;

Visto il progetto in data 21 marzo 1958 dei lavori di costruzione della nuova sede della Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma;

Considerato che in detto progetto è prevista, limitatamente al secondo lotto di lavori, una spesa di L. 17.915.040, per opere artistiche e di abbellimento ai sensi delle citate leggi n. 717 e n. 237;

che l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha riconosciuto l'opportunità di eseguire, per la decorazione del menzionato secondo lotto degli edifici, opere d'arte per l'importo di L. 15.000.000, riservandosi di far eseguire le opere artistiche per il restante importo dopo l'avvenuto completamento del complesso edilizio;

che, ai sensi dell'art. 3 della precitata legge n. 237, alla realizzazione delle succitate opere di abbellimento artistico deve provvedersi mediante concorso a carattere nazionale;

che è necessario, pertanto, bandire, tra artisti italiani, un concorso nazionale per l'ideazione e l'esecuzione delle opere predette;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nell'adunanza n. 22 del 17 novembre 1967 (deliberazione n. 52/E);

Visto il relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale, per artisti, per l'ideazione e l'esecuzione di opere artistiche destinate alla decorazione del secondo lotto di edifici costituenti la nuova sede della Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma.

Art. 2.

Il presente decreto, con allegato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MILANO

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato - Direzione generale, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione delle opere d'arte come appresso indicate, destinate alla decorazione della nuova sede della Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma - Piazza Mastai, 11.

Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 2.

Descrizione delle opere d'arte:

numero due pavimenti in mosaico di marmo policromo, ciascuno a soggetto proprio, da collocarsi in opera nei due atri della nuova sede della Direzione generale dei monopoli di Stato, delle dimensioni ciascuno di ml. 4,80 per ml. 12,20 e, quindi di mq. 58,56.

Il soggetto di ciascuno dei due mosaici dovrà riferirsi ad attività dei Monopoli di Stato (coltura e lavorazione del tabacco e industria del sale) e potrà essere concepito sia in senso figurativo che astratto.

Per la realizzazione di detti mosaici dovranno essere usate tesserine che non superino la misura di cm. 1x1, con uno spessore tassativo di cm, 2, policrome; è da escludersi quindi il mosaico in solo bianco e nero.

Dovrà essere presentato un bozzetto a colori della composizione in scala 1 : 10 ed un particolare realizzato al vero della dimensione di circa un metro quadrato di mosaico per ciascuna delle due opere.

I due mosaici possono essere assegnati a due artisti diversi.

Il compenso per ciascun mosaico è di L. 7.500.000 (lire settemilionicinquecentomila).

Art. 3.

Ogni artista partecipante al concorso di cui all'art. 2 potrà concorrere per uno o per entrambi i mosaici e, per ciascuno di essi, dovrà presentare un bozzetto ed un particolare al vero delle dimensioni specificate al predetto art. 2.

Ogni bozzetto dovrà essere firmato ed accompagnato da una dichiarazione, pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 400, la quale dovrà contenere l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare di aver preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovranno essere eseguite le opere e che il compenso per la loro esecuzione viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale « Concorso per mosaici destinati alla nuova sede della Direzione generale dei monopoli di Stato ».

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura e spese e rischio dei concorrenti, alla Direzione generale dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, esclusi gli elaborati non rispondenti ai requisiti prescritti dal bando, prescegliera i due bozzetti ritenuti più idonei.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sullo esame comparativo degli elementi tecnici, estetici, ed artistici dei singoli bozzetti, nell'intento di assicurare la migliore riuscita delle opere.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno intendere compensati con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera di impegno, il compenso di L. 7.500.000 (lire settemilionicinquecentomila), per ciascuna opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera di impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori degli elaborati non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà più ampia di

provvedere a questo mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso unitamente ai bozzetti di cui al terzo comma dell'art. 4.

Decorsa tale scadenza, l'Amministrazione dei Monopoli di Stato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Quelli prescelti rimarranno, invece, di proprietà dei Monopoli di Stato.

Art. 8.

I vincitori del concorso dovranno presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico dell'esecuzione delle opere, sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera di impegno.

Art. 9.

Gli artisti potranno assumere presso l'Ufficio speciale costruzioni e lavori della Direzione generale dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11 - Roma, tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere realizzate.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(880)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8205 del 12 dicembre 1966, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in questa provincia al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 7404 in data 4 dicembre 1967, con il quale le condotte ostetriche di Crodo e Biandrate-Casalbeltrame sono state stralciate dal bando di concorso predetto;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Novara, dell'ordine provinciale dei medici e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Arezzo dott. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Giucastro dott. Attilio, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Giannuzzo dott. Emanuele, medico provinciale superiore, titolare dell'ufficio di Vercelli;

Cusmano prof. Luigi, primario 2ª divisione ostetrico-ginecologica dell'ospedale maggiore di Novara;

Ferraris prof. Germano, direttore Scuola ostetrica di Novara;

Zucchi Dirce, ostetrica condotta del Consorzio Nibbiola-Garbagna Novarese.

Segretario:

Buonaiuto dott. Antonio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Novara.

Le prove d'esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avranno luogo a Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Novara, della Prefettura o dei comuni interessati.

Novara, addì 17 gennaio 1968

Il medico provinciale: CATANIA

(697)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di L'Aquila.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1033, del 6 marzo 1967, con il quale è stato provveduto all'assegnazione della 1ª condotta veterinaria del comune di L'Aquila, vacante alla data del 30 novembre 1964, di cui al bando n. 4718, del 29 dicembre 1964;

Considerato che il dott. Franco Cagnoli, primo classificato, ha espressamente rinunciato alla nomina per detta sede;

Vista la nota n. 43357, del 2 gennaio 1968, con la quale il sindaco del comune di L'Aquila ha comunicato che il dott. Raffaele Massimi, secondo classificato, ha assunto effettivo e stabile servizio in data 20 maggio 1967, presso la condotta in parola;

Visti gli articoli 36 e 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6, quarto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Raffaele Massimi è dichiarato vincitore della 1ª condotta veterinaria del comune di L'Aquila, meglio indicata in epigrafe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia.

Lo stesso verrà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, a quello della prefettura di L'Aquila ed a quello del comune interessato.

L'Aquila, addì 13 gennaio 1968

Il veterinario provinciale: STEFONI

(575)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.